

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"

AVVISO DI CHIARIMENTI N°1

\*\*\*\*\*

GARA 4/F/2024 - ATNEO.2301F - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIDATTICHE E SERVIZI ACCESSORI NELLE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN DUE LOTTI  
CIG LOTTO 1: B3A3E5DD6B, CIG LOTTO 2: B3A3E5EE3E

\*\*\*\*\*

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile Unico del Progetto.

**Quesito n°1)**

*"Buongiorno, di seguito nostra richiesta chiarimenti:*

**CHIARIMENTO 1**

*Nel Paragrafo 1 del Disciplinare tecnico viene affermato che "In generale, la **mancata** certificazione di un prodotto, se non obbligatoria, darà luogo ad una valutazione negativa [...]". Tuttavia, nei Paragrafi 2 e 3 (relativi alle cappe chimiche per uso generico ed acidi forti) si afferma che "La certificazione, se non obbligatoria, sarà oggetto di valutazione negativa della commissione". Essendo tale affermazione in netto contrasto con le prescrizioni generali, e ritenendo ovviamente necessario presentare una certificazione per le Cappe chimiche, si chiede conferma che si tratti di un errore di battitura, con omissione della parola "mancata".*

**CHIARIMENTO 2**

*Al Paragrafo 1 del Disciplinare tecnico, nell'elenco delle Norme di riferimento vengono citate le cappe chimiche per uso generico e acidi forti, ma non le cappe per distillazione, walk-in e ribassate (richieste al Paragrafo 4), nonostante siano anch'esse classificate come DPC e seguano le stesse prescrizioni normative. Si richiede conferma che anche per queste cappe la presentazione di certificazione EN 14175 emessa da ente terzo costituisca oggetto di valutazione positiva da parte della commissione."*

**Risposta al Quesito n° 1)**

In riferimento al chiarimento richiesto sul Paragrafo 1 del Disciplinare Tecnico, confermo che per le cappe chimiche, sia per uso generico sia per uso con acidi forti (Paragrafi 2 e 3), l'intenzione è di penalizzare la mancata certificazione - come correttamente specificato nel Paragrafo 1. Pertanto, si tratta di un errore di battitura nei Paragrafi 2 e 3, dove effettivamente si intendeva "La *mancata* certificazione, se non obbligatoria, sarà oggetto di valutazione negativa della commissione". Resta dunque valido il principio espresso nel Paragrafo 1: la mancata certificazione di un prodotto, laddove non obbligatoria, comporterà una valutazione negativa in sede di commissione tecnica.

**Risposta al Quesito n° 2)**

In merito alla richiesta di chiarimento sul Paragrafo 4 del Disciplinare Tecnico, confermo che le cappe per distillazione, walk-in e ribassate, essendo anch'esse classificate come Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e sottoposte alle medesime prescrizioni normative delle cappe chimiche per uso generico e per acidi forti, saranno valutate in modo



analogo. Pertanto, la presentazione di una certificazione EN 14175 emessa da ente terzo costituisce oggetto di valutazione positiva da parte della commissione anche per queste tipologie di cappe.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

**Arch. Valeria Di Paola**

[f.to digitalmente](#)

